# Comune di Catenanuova

**Provincia di Enna**

# *Regolamento Comunale dei servizi funebri e del cimitero*

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI
## Art.1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003 e successive modifiche ed integrazioni. e delle Leggi regionali in materia;
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita;
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon funzionamento e per il decoro del Cimitero;
4. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano;
5. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

**salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

**cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

**feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

**inumazione** è la sepoltura del cadavere in terra o in loculi o tombe gentilizie o cappelle ;

**tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

**traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

**esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra o in loculi o tombe gentilizie o cappelle ;

**estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

**celletta ossario** è il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

**ossario comune** è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

**celletta cineraria** è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri;

**cinerario comune** è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

**resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

**resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione

**Art.2**
**Funzioni in materia di Servizi Cimiteriali**

1.La sede amministrativa dei servizi cimiteriali è presso i locali del Cimitero, e,
I' ufficio denominato "Sportello Unico per le Attività Cimiteriali" (S.U.A.C.) costituisce lo strumento innovativo mediante il quale Comune assicura l'unicità della struttura di riferimento e la semplificazione di tutte le procedure inerenti i servizi cimiteriali, al fine della certezza e, ove possibile, dell'anticipazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere Amministrativo, per la gestione del procedimento unico informativo, per l'assistenza e l'orientamento dell'utenza.
In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione e dei servizi previsti dal presente regolamento nel rispetto della normativa nazionale e del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.)

2. Il servizio Cimiteriale e di Polizia Mortuaria è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore delegato in materia, che si avvalgono :
a) della competente struttura dell' A.S.P. cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n.285, e s.m.i. :
- tenuta del registro decessi con le cause di morte;
- disposizioni e gestione medici necroscopici;
- disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;
- autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;
b) del S.U.A.C. competente per l'assistenza e l'orientamento dell'utenza come unica interfaccia in materia di procedure di autorizzazione e dei servizi previsti dal presente regolamento avvalendosi degli uffici competenti in materia, altresì, cura, fa attuare e vigila il rispetto della presente regolamentazione, nei limiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al (DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.);
c) dell'Ufficio comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:
- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
d) dell'Ufficio comunale competente in materia di manutenzione per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:
- inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
- traslazioni di cadaveri;
- pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- preparazione tombe murate;
- operazioni di muratura per tombe e loculi- custodia cimitero;
- predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività della struttura;

- disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
- disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;

- disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
- manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
- aggiornamento planimetria cimiteriale 1:500 (art.54 D.P.R. 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.);
- gestione illuminazione votiva;
- gestione forni cimiteriali;
- realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;

e) dell'Ufficio comunale competente in materia di attività finanziaria per quanto riguarda l'aspetto finanziario e le concessioni cimiteriali, in particolare:
- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenzario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
- istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
- atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;
- statistica di competenza;
- autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

f) all'Ufficio comunale competente in materia di gestione del territorio per quanto riguarda la redazione del Piano Regolatore del Cimitero e le concessioni edilizie di competenza;
g) all'Ufficio comunale competente in materia di attività economiche per quanto riguarda le autorizzazioni delle imprese pubbliche e private all'esercizio dei servizi di trasporto funebre ed attività funebre. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
- Il disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/1931;
- La fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- Il trasporto del cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Il numero del personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinate dal regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

## Art.3
## Provvedimenti nell'interesse del sevizio

In ogni tempo, il Sindaco o l'Assessore delegato, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

a) disporre la revoca e la rimozione di cappelle comuni che private, provvedano ad altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale;
b) ordinare l'inumazione di ufficio di salme tumulate in loculi quando si verifichino moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e alla autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

**Articolo 4**
**Funzioni di polizia mortuaria nel Comune**

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi, del Comando Vigili Urbani e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate da quanto previsto dal DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i , ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al (DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.), vengono individuate nel S.U.A.C. e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia, di Trasporti Funebri, con l'assistenza della Polizia Municipale, nonché alla conduzione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e del verde provvede il Settore Tecnico nel rispetto a ciò che prevede il presente regolamento e fatte salve future diverse disposizioni in materia di conduzione degli impianti cimiteriali.

**Articolo 5**
**Responsabilità**

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo Servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non violi il Codice penale.

**Articolo 6**
**Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali e di epigrafi**

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa in vita. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:

I. il coniuge convivente,
II. I figli,
III. genitori;
IV. gli altri parenti fino al quarto grado o gli eredi istituiti per testamento.

l'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.
Il coniuge, passato a seconde nozze, decade da tale proprietà di disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
I familiari richiedenti le operazioni di cui al comma precedente agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene previste dal C.P. e dalle leggi vigenti in materia.

**Articolo 7**
**Atti a disposizione del pubblico**

Presso il cimitero Comunale sono conservati a disposizione del pubblico il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre1990, n. 285 e s.m.i., con supporto cartaceo o/e informatico tenuto, in ordine cronologico, dall'addetto all'ufficio denominato "Sportello Unico per le Attività Cimiteriali" (S.U.A.C.).

Sono, inoltre disponibili in visione i seguenti atti:

Copia del Regolamento Comunale;

Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);

Copia dell'ordinanza sindacale che stabilisce l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;

Copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;

Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recepita con la Legge nr.10 /91 e s.m.i.).

## CAPO I
## DICHIARAZIONE DI MORTE – DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

### ARTICOLO 8
### Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione.

### ARTICOLO 9
### Adempimenti dell'ufficio

L'Ufficio di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 e successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di stato civile approvato con DPR 396 del 3/11/2000 e sue modifiche, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione di cui al seguente (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento.

### ARTICOLO 10
### Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve al più presto e non oltre 24 ore, la denunciare al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.
La scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. dispone il trattamento, il trasporto, la destinazione. Presso l'Ufficio d'igiene è tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

## ARTICOLO 11
## Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre 30 ore, tranne i casi di riduzione o di protezione di cui al successivo art. 12. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, e in caso di decesso senza assistenza medica, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P alle dipendenze o da altro sanitario nominato dal Sindaco.
Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il medico addetto dal servizio di igiene pubblica dall'A.S.P, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

## ARTICOLO 12
## Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale, 24 ottobre 1989, spetta il rilascio del nullaosta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

## ARTICOLO 13
## Rinvenimenti di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, o darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nullaosta per il seppellimento.

## CAPO II
## OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
## AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

### ARTICOLO 14
### Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, o quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

### ARTICOLO 15
### Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impieghi, all'occorenza, di idonei mezzi elettromeccanici. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative.

### ARTICOLO 16
### Locali di osservazione

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento di cui al precedente art. 9.

L'ammissione è disposta dal medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P o dall'Autorità giudiziaria. Il trasporto deve essere fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri, in mancanza secondo le modalità di cui al presente regolamento, tenendo presente e in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari. Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo prescrizioni date caso per caso dal medico addetto dal servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. in relazione all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e s.m.i.

## ARTICOLO 17
## Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nullaosta di cui all'art. 12, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti della autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dal DPR 10/09/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso del medico addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'A.S.P e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla procura della Repubblica presso il tribunale competente.

## ARTICOLO 18
## Riscontro diagnostico

Il sanitario in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante e dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri deve essere eseguito secondo la prescrizione del DPR 10/09/1990, nr.285 e successive norme modificatrici ed integrativi.. I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte del medico addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'A.S.P Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

## ARTICOLO 19
## Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni dell'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990, nr.285). In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
A sua volta il responsabile del S.U.A.C. deve tenere il registro previsto dal DPR 10/09/1990, nr.285 , eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. può autorizzare, con le modalità di cui sono determinate dall'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990, nr.285) la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

## ARTICOLO 20
## Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, e s.m.i.

## ARTICOLO 21
## Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 18. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del medico addetto dell'ufficio di igiene pubblica dell'A.S.P. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato. Il trattamento antiputrefattivo, nei casi previsti, è eseguito dal medico addetto del servizio di igiene pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni determinate dal DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.

## CAPO III
## FERETRI

### ARTICOLO 22
### Feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10.

### Articolo 23 Feretri

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990. La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di Legge, dai necrofori addetti. I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra o su disposizione di autorità competenti. Nel caso in cui lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari e delle autorità competenti. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

### ARTICOLO 24
### Verifica e chiusura del feretro

La chiusura del feretro è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 17 ed accertato:
1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt.18 e 25 del D.P.R.285/90, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

### ARTICOLO 25
### Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura o pratiche funebri oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo

comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7.2.2002, 9.7.2002 e del 12.4.2007 e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui dell'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990, nr.285); l'esterno tinteggiato di scuro;
b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui al D.P.R. 25 settembre 1981 n. 627;
c) per trasferimento da comune a comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come nella lettera b) precedente;
d) per trasporti brevi: per trasporto da comune a comune con percorso inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva e, in qualunque caso, in aggiunta, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.P.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

## ARTICOLO 26
## Fornitura feretri

Il comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'art. precedente lettera a), per salme di persone bisognose di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'assessorato ai servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il famigliare richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., in caso di assenza di famigliari sarà l'ufficio servizi sociali a certificare la comprovata povertà.

## ARTICOLO 27
## Verifica feretri

Il fornitore del feretro dovrà fare la verifica preliminare della rispondenza dell'avello al feretro stesso. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti. Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

## ARTICOLO 28
## Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## Articolo 29
## Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

1. Le operazioni di inumazione, le cremazioni, le tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni di salme o resti o ceneri, oltre all'eventuale canone di concessione, ai sensi del D.M. 1 luglio 2002 sono soggette al pagamento di tariffe e diritti comunali, la determinazione di tali tariffe e diritti è di competenza della Giunta Municipale.
2. Sono gratuiti i seguenti servizi:
   a. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione;
   b. il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute per qualsiasi causa in luogo pubblico quando si tratti di salma di persona sconosciuta, abbandonata o indigente. Indigente è colui che appartiene a famiglia bisognosa così come dichiarato dagli uffici comunali preposti;
   c. la deposizione delle ossa o delle ceneri nell'ossario-cinerario comune;
   d. le inumazioni, le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e le cremazioni, quando si tratti di cadavere di persona sconosciuta, abbandonata o indigente cioè appartenente a famiglia bisognosa come definita al punto b;
   e. le sepolture a titolo di onore.
3) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale;
4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con Deliberazione della Giunta Municipale.

## CAPO IV
## Delle Imprese funebri

### Articolo 30
### Delle imprese di onoranze funebri

Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare stabilmente il servizio di trasporto presso il Comune di Catenanuova, sono tenute ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento, a depositare presso il Servizio comunale di Stato Civile e copia presso il S.U.A.C. la seguente documentazione:

• autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 115 del TULPS;
• numero 04 immagini fotografiche degli automezzi ove viene identificato il veicolo ed il numero di targa;
• la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo, dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dalla competente A.S.P;
• indirizzo, numero di telefono e del telefax, dell'ufficio;
• dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è assicurata la presenza del personale sufficiente per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite la presa d'atto dell'esistenza del documento di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i;
• dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Detta documentazione dovrà necessariamente essere prodotta dalle imprese di onoranze funebri che non esercitano stabilmente l'attività nel territorio comunale e che richiedano occasionalmente l'autorizzazione al trasporto.

### Articolo 31
### Esercizio della attività imprenditoriale

Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale. All'interno del locale deve essere esposto, bene in vista, il listino del prezzi sia degli articoli trattati che dei servizi resi ove deve essere inoltre evidenziato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco specificato il relativo tipo di sepoltura (tumulazione o inumazione); il Comune può stipulare apposite convenzioni in evidenza pubblica con tali agenzie per assicurare il servizio tumulazione o inumazione, tenendo conto dell'obbiettivo primario che si concreta nella corretta gestione ed organizzazione dei servizi erogati e dei rapporti con i Cittadini; in particolare, per ciò che concerne la fiscalità locale, si evidenzia il rispetto dei principi stabiliti dalla legge 212/2000 (statuto del contribuente) che disciplinano le entrate comunali; il Cittadino/Utente in ogni caso può optare per l'agenzia convenzionata con l'Ente o con la propria agenzia di fiducia ma tale agenzia deve applicare tariffe uguali o inferiori a quelle stabiliti dalla Giunta Comunale che si attiene al principio di economicità.

**Articolo 32**
**Divieti**

• E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche;
• E' fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e predisposto, per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o altri motivi privati;
• E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
• E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali;
• E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici, agli ingressi dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

## CAPO V
## Trasporti funebri
### Articolo 33 Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.
Il trasporto a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni previste per legge o da autorità superiori, consiste nel prelievo della salma dall'abitazione o dagli istituti ospedalieri, convivenza ecc.; Il corteo a passo nella Chiesa Parrocchiale/Tempio o presso le sedi di Confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, con sosta per le esequie, quindi il proseguimento, a velocità ridotta(a passo) senza ostruire nel tragitto l'eventuale passaggio di mezzi di soccorsi e con l'itinerario più breve al cimitero in qualunche modo organizzato dal Comando Polizia Municipale e, dopo le esequie, se richieste alla sepoltura. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990 n. 285 e nella Circolare del Ministro della sanità del 24/6/1993, n. 24.

### Articolo 34
### Trasporti funebri gratuiti

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'assessorato ai servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il famigliare richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., in caso di assenza di famigliari sarà l'ufficio servizi sociali a certificare la situazione di povertà. Le imprese funebri che hanno la sede principale nel Comune di Catenanuova dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 19 D.P.R. 285/90;

**Articolo 35**
**Carri funebri**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Il requisito non riguarda soltanto la materia del rivestimento interno, ma anche la struttura e l'organizzazione degli spazi interni in modo che le operazioni prima citate risultino agevolate in relazione alle esigenze specifiche.

L'attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla A.S.P e deve essere controllata e verificata almeno una volta l'anno. Detta dichiarazione và annotata e deve risultare in un apposito registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

**Articolo 36**
**Rimesse di carri funebri**

Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in materia edilizia e di prevenzione incendi. L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal responsabile del servizio dell'A.S.P.competente.

**Articolo 37**
**Orario dei trasporti funebri**

Il Sindaco determina, con propria ordinanza, gli orari di effettuazione dei trasporti funebri. Sulla base dell'indicazione il S.U.A.C., sentito il Servizio di Stato Civile ed il Comando di Polizia Municipale, fisseranno, di concerto, gli orari dei singoli servizi tenendo conto:
• dell'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria;
• di eventuali esami autoptici, del periodo di osservazione e del rilascio del permesso di seppellimento da parte dell' Ufficiale di stato civile;
•della volontà dei familiari in relazione all'ordine di presentazione delle richieste;
• del miglior utilizzo del personale.
Dovendo l'Ufficio tener conto dei fattori di cui alle precedenti punti, al primo richiedente, di norma, verrà fissato il primo orario utile del giorno seguente o successivo e così per le ulteriori richieste. Detti orari verranno fissati immediatamente quando tutti gli elementi necessari saranno noti. Qualora i familiari desiderassero un orario diverso da quello fissato in base ai criteri del presente articolo, e qualora possibile, la fissazione stessa sarà procrastinata al momento in cui, si potrà soddisfare la richiesta, tenuto conto degli altri servizi prevedibili o ipotizzabili.

**Articolo 38**
**Modalità dei trasporti**

I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere,devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

L’uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di urne cinerarie.
In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso gli uffici del Servizio di Stato Civile.
Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini, avviene a cura dei necrofori o affossatori comunali, se il servizio è attivo.

## Articolo 39
## Trasporto per e da altri comuni

Il feretro è preso in consegna dall’incaricato dell’Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero. Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.

Il trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati;
In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.
L’autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto del le norme prescritte dal D.P.R. 285/90
Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

## Articolo 40
## Trasporti per l’estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano:
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Siciliana;
2. Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione;
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegne il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero;
4. L'ufficio competente, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che deve essere spedito al Comune di provenienza del defunto.

**Articolo 41**
**Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme;
Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili,devono essere raccolti in

una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente;
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

**Articolo 42**
**Trasporti in luogo diverso dal Cimitero**

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il dirigente del servizi di igiene pubblica della AUSL, il S.U.A.C sentito il Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

**Articolo 43**
**Trasporto e sepoltura di parti anatomiche**

Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi del D.P.R. 254/2003.

**Articolo 44**
**Percorsi dei trasporti funebri**

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell'ambito del Comune. In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del S.U.A.C, possono essere effettuati percorsi diversi. Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il responsabile dell'ufficio di Stato Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

**Articolo 45**
**Luogo e modalità di soste intermedie**

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, tramite il S.U.A.C sentito il Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari. Il tempo massimo previsto per ogni funerale è di norma di due ore.

## CAPO VI
## IMPIANTI CIMITERIALI CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE
### Articolo 46
### I Cimiteri del Comune di Catenanuova – Disposizioni generali

Nel territorio comunale è presente il cimitero di Via Caduti in Guerra;
E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui gli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Compatibilmente con le esigenze di detto campo o detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dal DPR 10/09/1990, nr.285.

### ARTICOLO 47
### Ammissione nel cimitero

Nel cimitero devono essere ricevute , quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, le salme delle persone:
• decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti o per motivi lavorativi e in qualunche modo gli aventi diritto per concessioni di loculi o cappelle o tombe familiari già stipulate o/e per diritto di sangue;
• che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nel cimitero cittadino comunale.
• i nati morti ed prodotti del concepimento;
• i resti mortali delle persone sopra elencate;
L'addetto responsabile dell'ufficio denominato "Sportello Unico per le Attività Cimiteriali" (S.U.A.C.) può altresì autorizzare il seppellimento nel cimitero o nei vari cimiteri comunali, di coloro che sono vissuti nel Comune per un periodo importante della loro esistenza ma solo in forma eccezionale e per comprovate motivazioni relazionate al sindaco o al suo assessore delegato. Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi/ossario; L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura dello stesso.

### ARTICOLO 48
### Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

Nell' interno del cimitero, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e previa

autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti – ceneri ed ossa – di persone appartenenti a culto diverso di quello

cattolico o per comunità straniera residenti nel comune; in qualunque caso culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le spese maggiori per tali reparti, opere maggiore durata della sepoltura comune, sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti. Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie ed in Chiese, Istituti, oltre all'autorizzazione al precedente art.8, occorre il nulla osta del Sindaco o suo delegato in materia che lo rilascia dopo aver accertato, servendosi del S.U.A.C., che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reperti specificati entro il cimitero, sia sulle sepolture private fuori il cimitero.

## ARTICOLO 49
## Ammissione dei nati morti

I nati morti, i resti anatomici, feti e i prodotti abortivi e del concepimento di cui all'art. 17 precedente e con le autorizzazioni di detto art. sono accolti nell'area destinata alla sepoltura delle salme di fanciulli di età sotto i 10 anni. Ove non esistono dette aree i resti di cui sopra sono accolti nell'area destinata alle sepolture comuni per inumazioni di cui all'art. 47 oppure in sepolture private.

## ARTICOLO 50
## Sepolture comuni per inumazione

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento. Le stesse sono assegnate, dietro pagamento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0.50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2.20; larghezza m. 0.80; superficie minima per posto Mq. 3.50;
b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1.50; larghezza m. 0.50; superficie minima per posto Mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

## ARTICOLO 51
## Cippi

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione destinati al riseppellimento conseguente alla estumulazione di salme è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune,

costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione dell'anno di seppellimento e i dati anagrafici del defunto.

**ARTICOLO 52**
**Sepolture per tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture in opera murarie – loculi cellette ossario o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 53. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'artt. seguenti.

**ARTICOLO 53**
**Vari tipi di sepolture private**

Le sepolture private consistono:

a) nell'uso temporaneo, per 30 (trenta) anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, costruiti in conformità a quanto dispone il DPR 10/09/1990, nr.285 e destinati a tumulazioni singole;
b) nell'uso temporaneo, per 30 (trenta) anni di cellette predisposte dal Comune, per la custodia di resti
c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, per le costruzione tipo cappella o edicola salvo rinnovo ed anni 60 per i monumenti aventi la camera sotterranea. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del DPR 10/09/1990, nr.285 e del presente regolamento.

**ARTICOLO 54**
**Deposito in loculi provvisori**

Quando il Comune non abbia la disponibilità di avelli propri e debba provvedere alla tumulazione di salme è fatto obbligo ai concessionari di avelli, qualora questi ultimi non siano stati ancora occupati, di metterli a provvisoria disposizione del Comune per far fronte alle richieste degli aventi diritto. L'occupazione provvisoria prevista non può avere una durata superiore a un anno e, comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli. Al momento dell'occupazione provvisoria sarà richiesto solo il pagamento delle spese e dei diritti relativi all'avello destinato all'occupazione definitiva, tanto più che il contratto avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria di cui trattasi. E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti dai privati e appartenenti agli stessi.
L'Amministrazione Comunale, in tal caso, è estranea al rapporto che nasce tra le parti ed è esente da ogni e qualsiasi rivendicazione e responsabilità. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia, edicole e monumenti può avere una durata massima di anni uno.

**ARTICOLO 55**
**Sistemazione definitiva**

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva della salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

**Articolo 56**
**Camera mortuaria**

Il cimitero ha una camera mortuaria per la breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali previste dal DPR 10/09/1990, nr.285 . Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia. E' consentita l'assistenza ai feretri provvisoriamente deposti nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali. La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 15. In tali casi il feretro viene depositato nell'obitorio del cimitero. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d'ufficio traslata in un capo Comune.

**ARTICOLO 57**
**Sala per autopsie**

Per sala autopsie, prevista dal DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.), sarà eventualmente utilizzata la camera mortuaria di cui sopra.

**ARTICOLO 58**
**Ossario comune**

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 19.

**ARTICOLO 59**
**Soppressione del cimitero**

Il cimitero pur trovandosi nelle condizioni prescritte dal Reg. Decreto 27/07/1934 nr.1265 e s.m.i.) può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità. Il provvedimento è proposto dal

Consiglio Comunale attuato con decreto del Prefetto, sentito il responsabile dell'Ufficio di igiene pubblica dell' A.S.P Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dal DPR 10/09/1990, nr.285; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al trattamento di cui negli artt. precedenti.
Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa che verranno alla luce, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

## ARTICOLO 60
## Costruzione e ampliamento del cimitero; progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dal DPR 10/09/1990, nr.285. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati dal DPR 10/09/1990, nr.285, nonché di tutto ciò che previsto dal presente regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del Reg. Decreto 27/07/1934 nr.1265 e s.m.i..

## ARTICOLO 61
## Zona di rispetto

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti. Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100.

## ARTICOLO 62
## Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero Comunale, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle rispettive zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

## Art. 63
## Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge n.166/2002, il Consiglio Comunale, coadiuvato dall'U.T.C. adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.P. applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei

dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) ossario comune;
c) cinerario comune.
5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
f) tumulazioni individuali (loculi);
g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
h) cellette ossario;
i) cellette cinerarie.
6. Ogni cinque anni sarà obbligatoriamente aggiornata le planimetria generale del cimitero ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i.).

## CAPO VII
## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ARTICOLO 64
### Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal personale dell'ufficio addetto al servizio dei cimiteri (S.U.A.C), e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

### ARTICOLO 65
### Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

### ARTICOLO 66
### Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo. Sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato, a cura del S.U.A.C, ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate. I famigliari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio comunale addetto al servizio dei cimiteri (S.U.A.C) un indirizzo utile al loro reperimento. In mancanza di tale comunicazione il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

### ARTICOLO 67
### Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per

autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei famigliari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P e di un incaricato dell'ufficio S.U.A.C.. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama il precedente art. 25. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità giudiziaria,sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui al DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.), trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui DPR.

**ARTICOLO 68**
**Estumulazioni**

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il predetto medico dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia al successivo art. 89.

**ARTICOLO 69**
**Operazioni vietate – Denuncia**

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

**ARTICOLO 70**
**Esumazione ed estumulazioni. Tariffe**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, incluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni.

**ARTICOLO 71**
**Traslazioni di salme**

E' ammessa la traslazione di salme tumulate da non più di 20 anni per consentirne l'avvicinamento a **loculi riservati o a loculi dove sono tumulate salme di a parenti o affini di 1° e 2° ( intendendo genitori, figli e fratelli) o il coniuge**. In questo caso verrà stipulato un nuovo contratto di durata massima corrispondente al periodo necessario per il compimento della concessione in atto rinunciata. Il concessionario dovrà corrispondere l'importo

del canone previsto dalla tariffa vigente proporzionato agli anni di validità della nuova concessione, calcolata in trentesimi della tariffa vigente con un minimo pari al 50% della tariffa stessa. La concessione sarà rinnovabile per un ulteriore periodo di 10 anni.

**ARTICOLO 72**
**Raccolta di ossa –Smaltimento materiali**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti, e devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati nel rispetto del d.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto 26 giugno 2000 n. 219, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e quelli da esumazioni ed estumulazioni. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

**ARTICOLO 73**
**Salme aventi oggetti da recuperare**

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono ricuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle estumulazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo seguente, se destinati all'ossario generale. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio (S.U.A.C.).

**ARTICOLO 74**
**Disponibilità dei materiali**

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

## CAPO VIII
## CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
## A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE
### ARTICOLO 75
### Modalità di concessione

Le sepolture individuali private nei vari tipi di cui all'art. 53, possono concedersi solo alle persone cui sono destinate e sono vincolate alle salme e ai resti mortali indicati nella concessione e non possono essere trasferite in nessun caso. L'assegnazione di avelli avviene in caso di decesso della persona cui è destinata. In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita nei seguenti casi:

1) quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 75° anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, se quest'ultimo ha compiuto almeno 70 anni di età (stato di famiglia) secondo la disponibilità;
2) qualora il coniuge o un parente di 1° e 2° gr ado, a partire dal compimento del 70° anno di età in linea retta chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto;
3) quando il convivente di fatto, a partire dal compimento del 70° anno di età, in grado di dimostrarlo mediante certificazione dello stato di famiglia o autocertificazioni, chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua al deceduto.

Le concessioni disciplinate al secondo comma del presente articolo hanno sempre una durata di anni 30 con decorrenza dalla data di stipulazione delle medesime. La concessione di cui sopra sono rinnovabili nei seguenti modi:

1) alla scadenza per un periodo ulteriore pari a 10 anni con pagamento della corrispondente tariffa in vigore al momento;
2) per una durata pari a ulteriori trent'anni con decorrenza dalla data di sepoltura (concessioni in riserva);
3) per le salme, decedute da un periodo inferiore ai 30 anni, per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo (30 anni).

### COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI IN LOCULI

I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Sarà consentito a chi ne facesse richiesta , così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo
b) il richiedente dovrà versare una tariffa una-tantum accessoria pari a quella in vigore al momento della collocazione dei resti

c) Il Comune procederà all'apertura del loculo e alla conseguente muratura con spese a carico del richiedente. Sarà a carico del richiedente la rimozione e l'apposizione della lapide una volta collocati i resti

Qualora venga richiesto il collocamento di resti mortali in perpetuità, il fatto comporta il decadimento della stessa. Non saranno applicate le tariffe cimiteriali in vigore, dovrà essere redatto un contratto di concessione gratuito a durata trentennale con il solo pagamento delle spese.

## ARTICOLO 76
## Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata.

Le sepolture private per tumulazioni in cellette ossario sono concesse già complete di struttura a cura del Comune il quale, può corredarle anche complete di lapide. In mancanza di queste sarà provveduto a cura e spese del concessionario, di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sepoltura.In difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la mancanza di cui all'articolo seguente. Le sepolture per inumazione, costituite da fosse, impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dalla data della sepoltura. E' determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dall' addetto al servizio dell'ufficio competente. II concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo seguente.

## ARTICOLO 77
## Durata – Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 53. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili. Nel caso di cui al n. 2), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina – avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono da parte dell'ufficio S.U.A.C.. Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

## ARTICOLO 78
## Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento della sepolture; in caso mancato

rinnovamento delle sepolture verrà applicata la disposizione dell'art. 72.

**ARTICOLO 79**
**Rinuncia di sepolture**

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è mai stata occupata da salma; è considerata invece automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento ad altra sede o tipo di sepoltura. La rinuncia non dà diritto ad alcun tipo di rimborso, e solo in caso di avvenuta e dimostrata sepoltura del concessionario in altro cimitero il contratto di concessione insieme a quello dell'eventuale attiguo riservati potranno essere rescissi con i seguenti rimborsi:

- fino a 5 anni dalla data di concessione: 40%;
- fino a 10 anni dalla data di concessione: 20%.

**ARTICOLO 80**
**Revoca per pubblica utilità**

Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, in ogni momento, qualsiasi sepoltura a inumazione o tumulazione, individuale dandone congruo preavviso ai concessionari e accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione. Nel caso di revoca di una celletta ossaria con diritto di perpetuità verrà concessa a titolo di indennizzo, per un nuova sepoltura, l'uso quarantennale gratuito non essendo ammesso l'uso perpetuo di una celletta ossaria per la sistemazione definitiva dei resti;

**ARTICOLO 81**
**Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune.**

In tutti i casi di decadenza, rinuncia o revoca previsti nel presente capo VIII – lettera A), il loculo o l'ossario ritornano nella disponibilità del Comune il quale può disporre liberamente secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

**B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**
**ARTICOLO 82**
**Modalità di concessione**

L' Amministrazione Comunale potrà concedere, per la costruzione di monumenti funebri (tombe di famiglia) o edicole funerarie (cappelle private), esclusivamente le aree individuate dal piano regolatore comunale. La costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 53 può concedersi secondo la disponibilità, a persona, enti, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

## ARTICOLO 83
## Durata della concessione

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi del DPR 10/09/1990, nr.285, è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni per le cappelle o edicole e non superiori a 60 anni per i monumenti, salvo rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di rinnovo. Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

## ARTICOLO 84
## Progetto – Costruzione delle opere – Termini – Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 118) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 77) della opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Il progetto dovrà essere approvato dai competenti organi comunali secondo le modalità previste per le opere edilizie in aree di particolare pregio. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Per le edicole funerarie il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadrati di area, concessa in soprassuolo, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone risultante dalla tariffa che verrà determinata. Entro gli stessi limiti la costruzione é consentita la costruzione di un numero di cellette ossario. Per le tombe di famiglia il numero dei loculi che si possono costruire sottosuolo con tipologia a monumento è fissato in 3 loculi per i moduli singoli ed in 6 per quelli doppi. Potrà essere costruito uno spazio resti, sopra i loculi. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 10/09/1990, nr.285 e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero. Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 119. Il piano regolatore cimiteriale determina le dimensioni e le caratteristiche di tutte le costruzioni realizzate da privati concessionari.

**ARTICOLO 85**
**Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche

solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 92.

**ARTICOLO 86**
**Aventi diritto**

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge convivente( il coniuge, separato, divorziato e passato a seconde nozze, decade da tale diritto d'uso, salvo diverse disposizioni del concessionario) i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Sono ammessi i figli adottivi nonché il coniuge separato o passato a seconde nozze ed i figli naturali, se così è disposto con testamento o nell'atto di concessione dal concessionario. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario ai sensi del precedente art. 47 fino a completamento della capienza del sepolcro.

**ARTICOLO 87**
**Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività**

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o

rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dal successivo art. 89. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama il precedente art. 54.

**ARTICOLO 88**
**Ricordi funebri**

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze. Se collocate, in modo autorizzato dal concessionario, il concessionario le può rimuovere, trascorso un periodo non inferiore ai quaranta anni dal decesso .

**ARTICOLO 89**
**Estumulazione**

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

**ARTICOLO 90**
**Divieto di cessione dei diritti d'uso**

In conformità a quanto dispone il DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; tale diritto di concessione ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale non alienabile; tale diritto non è commerciabile od alienabile, solo per sepoltura di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui ai precedenti 'articoli 6 e 47 e successivi, limitata concessione dei diritti di uso. Le sepolture individuali , temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri in ogni caso si fa riferimento all'art.75 in ogni caso il concessionario deve essere residente nel comune di Catenanuova. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

**ARTICOLO 91**

**Recupero a favore del Comune**

a) Aree libere.
Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune secondo concordato da stabilire per ogni singolo caso con l'Amministrazione.
b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, de effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
C) Rinuncia ai diritti
I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabililendone di volta in volta le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

## ARTICOLO 92
## Decadenza – Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:
   a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 84 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in questo caso si richiama quanto previsto dal precedente art. 91;
   b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente 'art. 77 (punto 2°); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni – avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 63;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore delle norme di cui al DPR 10/09/1990, nr.285, nelle condizioni di cui al successivo art. 96;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 59 ed osservate le norme di cui al DPR 10/09/1990, nr.285 e s.m.i.).

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G.M., previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione ai sensi delle norme vigenti in materia.

## ARTICOLO 93
## Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti ai sensi del precedente art. 78.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

**ARTICOLO 94**
**Disponibilità dei materiali**

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che, comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'artt. 88 e 89.

**ARTICOLO 95**
**Fascicoli per le sepolture di famiglia**

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio competente, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio e da dichiarazione sostitutiva.

**ARTICOLO 96**
**Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M.**

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali., rilasciate con regolare atto di concessione conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

**ARTICOLO 97**
**Richiesta della cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto od dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 130 del 30.03.01.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla Legge 130 del 30.03.01.
L'Ufficio S.U.A.C. che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal paragrafo n. 14 della Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

1) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
2) certificato, in carta libera, del medico curante o dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
3) nullaosta dell'Autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Il responsabile del S.U.A.C. curerà il giusto procedimento amministrativo e autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, consecutivamente, fino a quando il Comune non si attrezzerà, l'utente si avvarrà dell'impianto più vicino.

**ARTICOLO 98**
**Termini**

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre le 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

**ARTICOLO 99**
**Cremazione stranieri**

Per la cremazione di una salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 97, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

**ARTICOLO 100**
**Urna cineraria**

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto . L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui al DPR 10/09/1990, nr.285 (Reg. P.M.) Per il trasporto di ceneri vanno osservate le disposizioni del presente regolamento.

**ARTICOLO 101**
**Verbale di consegna – Registro**

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere

trasmesso all'ufficio di stato civile. Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode e dall'ufficio S.U.A.C.

## CAPO IX
## POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
### ARTICOLO 102
### Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco o dall'assessore delegato ed affisso all'ingresso. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto al servizio dei cimiteri (S.U.A.C.). Il segnale di chiusura è dato a mezzo di un segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Nelle giornate di intensa pioggia o di nebbia, l'ufficio comunale preposto al servizio del cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

### ARTICOLO 103
### Divieto di ingresso

1. è vietato l'ingresso:
a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 150,00 euro.

### ARTICOLO 104
### Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
j) chiedere elemosina; fare questua senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 euro a 300 euro.

## ARTICOLO 105
## Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

## ARTICOLO 106
## Circolazioni di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute e di età l'ufficio addetto al servizio dei cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di famigliari servendosi di automobile. Parimenti l'ufficio medesimo può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero. L'ufficio, fissa nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

## ARTICOLO 107
## Epigrafi

Previa autorizzazione, come previsto dal precedente art.88, sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulle lapide delle tombe in chiusura dei loculi è indicato il nome, cognome, le date di nascita e di morte, ed eventualmente espressioni brevi, anche in latino. Per le lapidi delle cellette solo nome, cognome e dati di nascita e morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

**ARTICOLO 108**
**Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi**

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto (comunque, non oltre il quarto grado di parentela in linea diretta); così pure per eventuali modifiche.

**ARTICOLO 109**
**Lapidi, ricordi, fotografie**

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe e i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione. Ogni lapide o croce devono essere orientate con la fronte verso il viale interno del cimitero e non potrà superare l'altezza del piano di campagna di mt.1.50 e la larghezza di cm. 60 per gli adulti, ed altezza cm. 100 e la larghezza di cm. 45 per i fanciulli, con le modalità previste dal precedente art.88.

## CAPO X
## PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO
### ARTICOLO 110
### Servizio cimiteri – compiti

Il personale addetto al servizio S.U.A.C. attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità delle norme contenute nel regolamento di P.M. e nel presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni e circolari. Sono compiti specifici del servizio gli adempimenti: la vigilanza sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree sulle costruzioni di opere e servizi. Per le attribuzioni di ordine tecnico, il servizio è coadiuvato dal servizio tecnico comunale, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

### ARTICOLO 111
### Doveri specifici del personale dei cimiteri

Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica e nel regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi , alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare, il personale addetto al cimitero deve:

1) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba il cimitero, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
2) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma in riguardo dello scolo delle acque piovane;
3) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune, e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo la strada di accesso;
4) scavare le fosse occorrenti per inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
5) assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri.
6) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
7) inumare ed esumare i cadaveri, le membra e i pezzi di cadaveri dietro ordine scritto dell'ufficiale di Stato Civile in qualsiasi tempo ed ora;
8) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
9) vietare il collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e la esecuzioni di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto dell'Ufficio addetto al servizio del cimitero e denunziare alle autorità competenti qualunque manomissione avvenisse nel cimitero e qualunque

infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

10) tenere costantemente aggiornata, con appositi lapidini forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
11) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o nei loculi e nelle cappelle gentilizie per la tumulazione;
12) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni ove avvengono decessi per malattie infettive per accurare l'applicazioni delle norme vigenti in materia igenico-sanitaria, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di materia privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune. All'assolvimento di tali doveri dovrà vigilare il responsabile del S.U.A.C. segnalando periodicamente agli uffici competenti le disfunzioni e relazionare periodicamente al Sindaco dello stato del cimitero.

## ARTICOLO 112
## Custode

Per il cimitero è nominato, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico, un custode. Il custode cura gli adempimenti di cui al D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990, coordinato dal S.U.A.C come previsto dal presente regolamento.

Il medesimo cura altresì:

1) la vigilanza, in entrata ed uscita, dei visitatori;
2) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali controllandone l'autorizzazione;
3) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso.

## CAPO XI
## IMPRESE E LAVORI PRIVATI
### ARTICOLO 113
### Autorizzazione a costruire – Limiti

Per l'esecuzione di opere, (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dei competenti organi comunali, il S.U.A.C. vigilerà e informerà gli uffici competenti. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. L'esecuzione delle opere private (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) deve essere preceduta dal progetto preventivo e dalla autorizzazione di cui al precedente comma 2. L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

### ARTICOLO 114
### Recinzione aree – Materiali di scavo

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del S.U.A.C..

### ARTICOLO 115
### Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal responsabile dell' ufficio S.U.A.C.. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio medesimo.

### ARTICOLO 116
### Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio S.U.A.C..

### ARTICOLO 117

**Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività**
**Parere della Commissione**

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione competente. La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria, di quello d'igiene e di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità. Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco. La Commissione può anche essere richiesta di parte su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

## ARTICOLO 118
## Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali comuni e private, si richiede le presentazione del disegno di massima con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Responsabile del S.U.A.C., così pure il collaudo servendosi dell'U.T.C..

## ARTICOLO 119
## Vigilanza – Collaudo

L'Ufficio S.U.A.C. controlla l'esatta esecuzione delle opere, servendosi dell'U.T.C., secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Comune. Il Responsabile, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

## ARTICOLO 120
## Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati ai sensi del precedente art. 109.

## CAPO XII
## DISPOSIZIONI VARIE
## CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 121
### Assegnazione gratuita a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri o benemeriti" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità**.**

### Art.122
### Mappa

1. Presso il SUAC è tenuto un registro delle sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde una sigla costituita da una lettera e da un numero, che deve coincidere con quella che obbligatoriamente deve essere apposta su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### Art. 123
### Annotazioni in mappa (anagrafe cimiteriale)

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. generalità del defunto o dei defunti;
b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
d. gli estremi del titolo costitutivo;
e. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
f. la natura e la durata della concessione;
g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### Art. 124
### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il SUAC con l'ausilio del custode, è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.

52 - 53 del D.P.R. n.285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, comprese quelle manutentive, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata alla bara, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

**Art. 125**
**Schedario dei defunti**

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto lo schedario dei defunti, a disposizione del SUAC, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se dal caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 122) terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno almeno riportati :
a)le generalità del defunto;
b)il numero della sepoltura.

**Art. 126**
**Scadenziario delle concessioni**

1. Presso Il Settore Economico Finanziario, e in servizio al SUAC, è tenuto inoltre, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza fornendolo al SUAC che attuerà quanto previsto dal detto regolamento negli articoli precedenti.

**Art. 127**
**Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni,traslazioni ) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie) o l'apposizione di (croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Chi domanda un servizio qualsiasi,una concessioneo una costruzione di tombini, edicole, monumenti si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**ARTICOLO 128**

**Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dell'art. 358 T.U.LL.SS R.D. nr.265/1934 e s.m.i Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi degli articoli 134 e 138 del T.U.P.S R.D. nr.773 del 18/6/1931 e s.m.i . A tal fine prestano il prescritto giuramento.

## ARTICOLO 129
## Abrogazione precedente Regolamento

Il presente regolamento regola l'intera materia; abrogando le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

## ARTICOLO 130
## Tariffe

Le tariffe di nuova istituzione e quelle vigenti aggiornate saranno approvate con atto deliberativo della Giunta Municipale successivo a quello di approvazione del presente regolamento.

## CAPO XIII
## NORME TRANSITORIE E FINALI
### ARTICOLO 131
### Rinuncia di sepoltura

In deroga all'art. 79 le concessioni perpetue attualmente presenti danno la possibilità di:

a) trasformare la concessione a 30 anni in caso di tumulazione di una nuova salma
b) riservare l'avello in vita alle condizioni di cui all'art. 75 previa estumulazione dei resti mortali e ritumulazione.
c) raccogliere i resti mortali in cassetta-ossario e ritumularli in celletta ossario gratuita per 30 anni con stipulazione di contratto gratuito con il pagamento delle sole spese;
d) raccogliere i resti mortali in cassettina inserendola in loculo già occupato da altro feretro, senza il pagamento del relativo sovraprezzo e degli eventuali diritti di muratura.

### Art. 132
### Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 126) le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

### Art. 133
### Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### Art. 134
### Responsabile di Polizia Mortuaria (S.U.A.C.)

Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 lettera h della legge regionale nr.48/1991 e s.m.i , spetta al responsabile di polizia mortuaria, che dipende funzionalmente nell'area tecnica, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano cimiteriale. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile di polizia mortuaria previa deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del

Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

**Art. 135**
**Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale concessione.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui al precedente art. 66, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 136**
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento si compone di nr. 136 (centotrentasei) articoli prograssivamenti numerati dal nr.1(uno) al 136 (centotrentasei), entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II° art. 1 d elle disposizioni preliminari al C.C. approvato con R.D. 16/03/1942 nr.262 e s.m.i.-

**INDICE**
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**


| | | |
|---|---|---|
| Art. 1 | Finalità del regolamento | Pag. 2 |
| Art. 2 | Funzioni in materia di Servizi Cimiteriali | Pag. 3 |
| Art. 3 | Provvedimenti nell'interesse del servizio | Pag. 4 |
| Art. 4 | Funzioni di Polizia mortuaria nel Comune | Pag. 5 |
| Art. 5 | Responsabilità | Pag.5 |
| Art. 6 | Facoltà di disporre della salma e dei funerali e di epigrafi | Pag.5 |
| Art. 7 | Atti a disposizione del pubblico | Pag.6 |


**CAPO I**

**Dichiarazione di morte – Denuncia della causa, accertamento**


| | | |
|---|---|---|
| Art. 8 | Dichiarazione di morte | Pag. 7 |
| Art. 9 | Adempimenti dell'ufficio | Pag. 7 |
| Art. 10 | Denuncia della causa di morte | Pag. 7 |
| Art. 11 | Accertamenti necroscopici | Pag. 8 |
| Art. 12 | Referto all'autorità giudiziaria | Pag. 8 |
| Art. 13 | Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane | Pag. 8 |


**CAPO II**

**Osservazione dei cadaveri autorizzazione al seppellimento**


| | | |
|---|---|---|
| Art. 14 | Termini | Pag. 9 |
| Art. 15 | Provvidenze nel periodo di osservazione | Pag. 9 |
| Art. 16 | Locali di osservazione | Pag. 9 |
| Art. 17 | Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa feti, ecc. | Pag.10 |
| Art. 18 | Riscontro diagnostico | Pag. 10 |
| Art. 19 | Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio | Pag. 10 |
| Art. 20 | Prelievi per trapianti terapeutici | Pag. 11 |
| Art. 21 | Autopsie e trattamenti conservativi | Pag. 11 |

## CAPO III

### Feretri


| | | |
|---|---|---|
| Art. 22 | Feretro individuale | Pag. 12 |
| Art.23 | Feretri | Pag.12 |
| Art. 24 | Verifica e chiusura del feretro | Pag. 12 |
| Art. 25 | Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti | Pag. 12 |
| Art. 26 | Fornitura feretri | Pag. 13 |
| Art. 27 | Verifica feretri | Pag. 13 |
| Art. 28 | Piastrina di riconoscimento | Pag. 14 |
| Art. 29 | Servizi gratuiti e a pagamento | Pag.14 |


## CAPO IV

### Delle imprese funebri


| | | |
|---|---|---|
| Art. 30 | Delle imprese di onoranze funebri | Pag. 15 |
| Art. 31 | Esercizio dell'attività imprenditoriale | Pag. 15 |
| Art. 32 | Divieti | Pag. 16 |


## CAPO V

### Trasporti funebri


| | | |
|---|---|---|
| Art. 33 | Trasporti funebri | Pag.17 |
| Art. 34 | Trasporto funebri gratuiti | Pag.17 |
| Art. 35 | Carri Funebri | Pag.17 |
| Art. 36 | Rimesse di carri funebri | Pag.18 |
| Art. 37 | Orario dei trasporti funebri | Pag.18 |
| Art. 38 | Modalità dei trasporti | Pag.18 |
| Art. 39 | Trasporto per e da altri Comuni | Pag.19 |
| Art. 40 | Trasporto per l'estero o dall'Estero | Pag.19 |
| Art. 41 | Trasporto di ceneri e resti | Pag.19 |
| Art. 42 | Trasporto in luogo diverso dal Cimitero | Pag.20 |
| Art. 43 | Trasporto e sepoltura di parti anatomiche | Pag.20 |
| Art. 44 | Percorsi dei trasporti funebri | Pag.20 |
| Art. 45 | Luogo e modalità di soste intermedie | Pag.20 |


## CAPO VI
### IMPIANTI CIMITERIALI CIMITERO – SERVIZI - COSTRUZIONE


| | | |
|---|---|---|
| Art. 46 | I Cimiteri del comune di Catenanuova - Disposizioni generali | Pag. 21 |
| Art. 47 | Ammissione nel cimitero | Pag. 21 |
| Art. 48 | Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori al cimitero | Pag.21 |
| Art. 49 | Ammissione dei nati morti | Pag. 22 |
| Art. 50 | Sepolture comuni per inumazione | Pag. 22 |

| | | |
|---|---|---|
| Art. 51 | Cippi | Pag. 22 |
| Art. 52 | Sepolture per tumulazione | Pag. 23 |
| Art. 53 | Vari tipi di sepolture private | Pag. 23 |
| Art. 54 | Deposito in loculi provvisori | Pag. 23 |
| Art. 55 | Sistemazione definitiva | Pag. 23 |
| Art. 56 | Camera mortuaria | Pag. 24 |
| Art. 57 | Sala per autopsie | Pag. 24 |
| Art. 58 | Ossario comune | Pag. 24 |
| Art. 59 | Soppressione del cimitero | Pag. 24 |
| Art. 60 | Costruzione e ampliamento del cimitero progetti; studio tecnico; azione sanitaria | Pag. 25 |
| Art. 61 | Zona di rispetto | Pag. 25 |
| Art. 62 | Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene | Pag. 25 |
| Art. 63 | Piano regolatore cimiteriale | Pag.25 |

**CAPO VII**

**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 64 | Esumazione ordinaria | Pag. 27 |
| Art. 65 | Esumazione nati morti | Pag. 27 |
| Art. 66 | Avvisi di scadenza ordinaria | Pag. 27 |
| Art. 67 | Esumazione straordinaria | Pag. 27 |
| Art. 68 | Estumulazioni | Pag. 28 |
| Art. 69 | Operazioni vietate – Denuncia | Pag. 28 |
| Art. 70 | Esumazioni ed estumulazioni. tariffe | Pag. 28 |
| Art. 71 | Traslazione di salme | Pag. 28 |
| Art. 72 | Raccolta di ossa – smatimento materiali | Pag. 29 |
| Art. 73 | Salme aventi oggetti da ricuperare | Pag. 29 |
| Art. 74 | Disponibilità dei materiali | Pag. 29 |

**CAPO VIII**

**CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**
**A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 75 | Modalità di concessione | Pag.30 |
| Art. 76 | Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata | Pag. 31 |
| Art. 77 | Durata Decadenza | Pag. 31 |
| Art. 78 | Sistemazione delle salme a seguito della decadenza | Pag. 31 |
| Art. 79 | Rinuncia di sepolture | Pag. 32 |
| Art. 80 | Revoca per pubblica utilità | Pag. 32 |
| Art. 81 | Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune | Pag. 32 |

**B)SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 82 | Modalità di concessione | Pag. 32 |
| Art. 83 | Durata della concessione | Pag. 33 |
| Art. 84 | Progetto costruzione delle opere – Termini limiti di impiego dell'area | Pag. 33 |
| Art. 85 | Doveri in ordine alla manutenzione | Pag. 33 |

| | | |
|---|---|---|
| Art. 86 | Aventi diritto | Pag. 34 |
| Art. 87 | Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività | Pag. 34 |
| Art. 88 | Ricordi funebri | Pag. 35 |
| Art. 89 | Estumulazione | Pag. 35 |
| Art. 90 | Divieto di cessione dei diritti d'uso | Pag. 35 |
| Art. 91 | Recupero a favore del Comune | Pag. 35 |
| Art. 92 | Decadenza revoca estinzione | Pag. 36 |
| Art. 93 | Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca | Pag. 36 |
| Art. 94 | Disponibilità dei materiali | Pag. 37 |
| Art. 95 | Fascicoli per le sepolture di famiglia | Pag. 37 |
| Art. 96 | Sepolture per famiglie e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M. | Pag. 37 |
| Art. 97 | Richiesta della cremazione | Pag. 37 |
| Art. 98 | Termini | Pag. 38 |
| Art. 99 | Cremazione stranieri | Pag. 38 |
| Art. 100 | Urna cineraria | Pag. 38 |
| Art. 101 | Verbale di consegna – Registro | Pag. 38 |

**CAPO IX**

**POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 102 | Orario | Pag. 39 |
| Art. 103 | Divieto di ingresso | Pag.39 |
| Art. 104 | Divieti speciali | Pag.39 |
| Art. 105 | Riti religiosi | Pag. 40 |
| Art. 106 | Circolazione veicoli | Pag. 40 |
| Art. 107 | Epigrafi | Pag. 40 |
| Art. 108 | Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi | Pag. 41 |
| Art. 109 | Lapidi, ricordi, fotografie | Pag. 41 |

**CAPO X**

**PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 110 | Servizio cimiteri – Compiti | Pag. 42 |
| Art. 111 | Doveri specifici del personale dei cimiteri | Pag.42 |
| Art. 112 | Custode | Pag.43 |

**CAPO XI**

**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

| | | |
|---|---|---|
| Art. 113 | Autorizzazione a costruire – Limiti | Pag. 44 |
| Art. 114 | Recinzione aree – Materiali di scavo | Pag.44 |
| Art. 115 | Orario di lavoro | Pag. 44 |
| Art. 116 | Sospensione dei lavori | Pag. 44 |
| Art. 117 | Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività – Parere della Commissione | Pag. 44 |

Art. 118 Opere su sepolture individuali Pag. 45
Art. 119 Vigilanza Collaudo Pag. 45
Art. 120 Ornamentazione sepolture Pag. 45

## CAPO XII

## DISPOSIZIONI VARIE

Art. 121 Assegnazioni gratuita a cittadini illustri o benemeriti Pag. 46
Art. 122 Mappa Pag. 46
Art. 123 Annotazioni in mappa ( anagrafe cimiteriale) Pag.46
Art. 124 Registro giornaliero delle operazioni Cimiteriali Pag. 46
Art. 125 Schedario dei defunti Pag. 47
Art. 126 Schedario delle Concessioni Pag. 47
Art.127 Cautele Pag.47
Art. 128 Sanzioni Pag. 47
Art.129 Abrogazioni precedenti disposizioni Pag.48
Art. 130 Disposizioni Circa la tariffa Pag.48

## CAPO XIII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 131 Rinuncia di sepoltura Pag. 49
Art. 132 Concessioni pregresse Pag.49
Art.133 Sepolture private a tumulazioni pregresse- mutamento del rapporto concessorio Pag.49
Art.134 Responsabile del procedimento di Polizia mortuaria ( SUAC) Pag.49
Art.135 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Pag.50
Art.136 Entrata in vigore Pag.50